

Statistics on occupational injuries

La norma definisce l'infortunio sul lavoro nelle sue diverse accezioni e indica i parametri e gli indicatori significativi, utili alla conoscenza del fenomeno infortunistico soprattutto a fini di prevenzione, che permettono la comparazione dei dati a livello settoriale, territoriale e temporale.

TESTO ITALIANO

La presente norma è la revisione della UNI 7249:1995.

ICS 13.100

PREMESSA

Pur mantenendo invariata la struttura complessiva della norma, si è provveduto ad allinearla con le numerose novità, legislative e no, che sotto diversi profili hanno riguardato, dopo la pubblicazione dell'edizione precedente, le statistiche degli infortuni sul lavoro.

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI

Sicurezza

La Commissione Centrale Tecnica dell'UNI ha dato la sua approvazione il 20 marzo 2007.

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 21 giugno 2007.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

INDICE

	INTRODUZIONE	1
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	1
3	TERMINI E DEFINIZIONI	2
4	CRITERI DI AGGREGAZIONE DEI DATI INFORTUNISTICI	3
5	CLASSIFICAZIONE DEGLI INFORTUNI	4
6	MISURA DELLA DURATA DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI INFORTUNIO	5
7	MISURA DELLE CONSEGUENZE INVALIDANTI DELL'INFORTUNIO	6
8	CLASSIFICAZIONE DEGLI INDICI DI FREQUENZA	7
9	INDICATORI DI GRAVITÀ	8
10	STANDARDIZZAZIONE	9

INTRODUZIONE

La presente norma tiene conto delle novità che sono state introdotte, negli anni più recenti, nel campo delle statistiche degli infortuni sul lavoro.

A tal riguardo, il Decreto Legislativo 38/2000 ha comportato una rivisitazione della materia assicurativa specifica ed inevitabilmente le architetture statistiche ne hanno risentito. Sono esempi di tale profonda revisione strutturale:

- l'utilizzo del concetto di "danno biologico" che ha portato ad un ridisegno delle prestazioni spettanti all'assicurato che rimanga vittima di un infortunio con postumi di inabilità permanente;
- l'ingresso in assicurazione di fasce di assicurati precedentemente esclusi dalla tutela obbligatoria come i dirigenti, i lavoratori atipici, gli sportivi;
- l'estensione della tutela a eventi precedentemente esclusi da essa come l'infortunio in itinere.

Altri motivi di cui si è tenuto conto nella ristrutturazione sono stati:

- il completamento e il consolidamento progressivi del "progetto ESAW" posto in campo da EUROSTAT che va portando avanti un percorso di normalizzazione delle statistiche comunitarie degli infortuni sul lavoro e parallelamente un analogo progetto dedicato alle malattie professionali, progetto indicato con l'acronimo EODS. ESAW ha ormai realizzato i suoi tre passi fondamentali ed ha ora di fronte il pesante obiettivo di migliorare la qualità delle statistiche normalizzate prodotte annualmente;
- l'utilizzo dei dati statistici realizzati a fini di conoscenza nel più ampio quadro della costruzione di un sistema informativo nazionale sui danni da lavoro cui dal 2002 si stanno dedicando INAIL, ISPEL, REGIONI e ASL. In tale ambito vengono usati indicatori specifici, standardizzati, per esempio, di cui era necessario dar conto nell'ambito della presente norma UNI.

Tutto ciò ha comportato:

- una più puntuale, attenta ed attuale articolazione delle definizioni;
- la formulazione e il disegno del quadro degli indicatori in chiave con le mutate esigenze.

1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma definisce l'infortunio sul lavoro nelle sue diverse accezioni e indica i parametri e gli indicatori significativi, utili alla conoscenza del fenomeno infortunistico soprattutto a fini di prevenzione, che permettono la comparazione dei dati a livello settoriale, territoriale e temporale, in campo nazionale ed internazionale.

La presente norma è applicabile per rilevazioni e statistiche degli infortuni sul lavoro in tutti i settori di attività pubblici e privati.

2

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

UNI 11046

Statistiche delle malattie professionali

TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti.

- 3.1 infortunio sul lavoro:** Evento fortuito avvenuto in occasione di lavoro che abbia provocato una lesione fisica o psichica¹⁾.
- 3.1.1 infortunio - medicazione:** Infortunio sul lavoro che abbia comportato solo una medicazione con ripresa immediata del lavoro o con il suo abbandono per la sola parte restante del turno lavorativo nel quale si è prodotto.
- 3.2 infortunio in itinere:** Infortunio lavorativo verificatosi nei tragitti da e verso il posto di lavoro²⁾.
- 3.3 infortunio sul lavoro e in itinere** secondo la legislazione nazionale vigente³⁾: Eventi lesivi, avvenuti per causa violenta⁴⁾ e in occasione di lavoro⁵⁾ da cui sia derivata una lesione all'integrità psicofisica del lavoratore suscettibile di valutazione medico-legale. Tale definizione comprende anche l'evento infortunio-malattia rappresentato da una affezione di natura infettiva o parassitaria (ad eccezione dell'anchilostomiasi)⁶⁾.
- 3.3.1 infortunio sul lavoro o in itinere notificato all'Istituto assicuratore:** Infortunio di cui l'Istituto assicuratore è venuto a conoscenza attraverso:
- denuncia di infortunio fatta pervenire dal soggetto previsto dalle norme assicurative;
 - comunicazioni di altri soggetti autorizzati.
- 3.3.2 infortunio sul lavoro o in itinere definito:** Infortunio per il quale è stato completato, con o senza riconoscimento e indennizzo, l'iter assicurativo.
- 3.3.3 infortunio sul lavoro o in itinere riconosciuto:** Evento lesivo notificato all'Istituto assicuratore e da questo riconosciuto (vedere punto 3.3) come coperto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
- 3.3.4 infortunio sul lavoro o in itinere indennizzato:** Infortunio riconosciuto per il quale l'Istituto assicuratore abbia corrisposto un indennizzo:
- per inabilità temporanea: quando l'evento lesivo abbia provocato un'astensione dal lavoro di durata superiore a 3 giorni escluso quello dell'infortunio;

-
- 1) Definizione adottata da EUROSTAT (in essa sono compresi le intossicazioni acute, gli atti intenzionali da parte di altre persone, gli infortuni occorsi durante il lavoro ma all'esterno dell'impresa anche se provocati da terzi; ne sono esclusi le lesioni deliberatamente autoprocurate, gli infortuni *in itinere*, le malattie professionali e gli infortuni dovuti esclusivamente a cause mediche).
- 2) Definizione adottata da EUROSTAT (in essa sono compresi i tragitti da e verso la mensa, quando all'esterno dell'impresa).
- 3) Alla data di pubblicazione della presente norma sono in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche e/o integrazioni.
- 4) La causa violenta è individuata dai seguenti attributi:
- **dannosità:** ogni causa lesiva, capace cioè di produrre un danno al lavoratore, possiede l'idoneità ad essere causa violenta;
 - **esteriorità:** l'antecedente causale deve essere non intrinseco ma estrinseco alla persona, deve cioè provenire dall'ambiente nel quale grava il rischio lavorativo, dove il termine "ambiente" va inteso in rapporto strettamente topografico e cronologico con l'attività lavorativa esplicata;
 - **rapidità:** la causa violenta deve esplicare la sua azione sull'organismo umano rapidamente cioè in modo concentrato nel tempo; questo periodo di tempo, ben definibile, è stato fissato dalla giurisprudenza in un termine che non deve oltrepassare un turno giornaliero di lavoro.
- 5) L'occasione di lavoro deve essere intesa sostanzialmente nel senso di "finalità di lavoro".
- 6) Le malattie infettive e parassitarie sono considerate, in medicina legale assicurativa, infortuni sul lavoro essendo la "causa virulenta" equiparata alla "causa violenta". L'anchilostomiasi, elencata tra le malattie professionali, deve essere considerata un'eccezione a tale criterio classificatorio.